



Decreto prot. n. 10450/I/003
AA/

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 12, relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

VISTO il decreto rettorale prot. n. 3234/I/003 del 12.2.2010 di modifica del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 24.5.2010, punto 11, che ha approvato la modifica dell'art. 2 comma 1, del predetto Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca;

D E C R E T A

Art. 1

È emanata la modifica dell'art.2, comma 1, del **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA** come di seguito specificato:

Testo in vigore:

“Articolo 2

Durata e rinnovo

Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati fino ad un massimo di anni otto con lo stesso soggetto, ovvero di quattro se il titolare dell'assegno ha già usufruito della borsa di dottorato di ricerca.”

Testo modificato:

“Articolo 2

Durata e rinnovo

Allo stesso soggetto possono essere conferiti assegni per un periodo massimo di 8 anni comprendente anche l'eventuale borsa di dottorato goduta.”

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Il Regolamento è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione “Atti e documenti > Regolamenti” .

Bergamo, 24.5.2010

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 E DEL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO 11 FEBBRAIO 1998

Modificato con DR 10450/II/003 del 24.5.2010

C A P O I
- Norme Generali -

Articolo 1
Oggetto, requisiti e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università di Bergamo, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, nr.449 e del decreto ministeriale attuativo 11 febbraio 1998, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel proprio bilancio.

Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del d.P.C.M. 30 dicembre 1993, nr. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.

I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel capo III del presente regolamento.

L'Università istituisce, previa delibera del Consiglio di Facoltà, assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca. Il Senato Accademico dispone annualmente, la ripartizione fra le aree scientifico-disciplinari in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo e secondo i criteri e le modalità di cui al capo II del presente regolamento.

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 2
Durata e rinnovo

Allo stesso soggetto possono essere conferiti assegni per un periodo massimo di 8 anni comprendente anche l'eventuale borsa di dottorato goduta.

Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo.

Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite degli atenei formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.

Articolo 3
Importo

L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in una somma compresa tra un minimo di Lire 25 milioni ad un massimo di Lire 30 milioni, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.



Articolo 4

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

I titolari degli assegni sono assegnati ai singoli Dipartimenti e sono utilizzati nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca del Dipartimento stesso. I titolari degli assegni possono prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.

I titolari degli assegni svolgono esclusivamente attività di ricerca; pertanto, non devono essere utilizzati in attività di mero supporto tecnico nell'ambito di specifici programmi di ricerca.

I titolari degli assegni non possono svolgere compiti di docenza formale né sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Possono fare parte delle commissioni degli esami di profitto, in qualità di cultori della materia.

Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, di norma entro il 10 ottobre, al Consiglio di Dipartimento una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta vista dal tutor o dal Direttore di Dipartimento. Di norma entro il 30 novembre, il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la conferma o meno dell'assegno.

Al termine del contratto il titolare di assegno dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'intera attività svolta.

E' consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificata università o ente di ricerca, autorizzato dal Consiglio di Dipartimento. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento a carico del bilancio di Dipartimento o di fondi di ricerca assegnati agli appartenenti al Dipartimento.

Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal tutor e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato. I contratti devono inoltre prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni che dovrà immediatamente essere comunicata al Rettore dal tutor o dal Direttore di Dipartimento;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo articolo 5;
- valutazione negativa espressa dal Senato Accademico sull'attività di ricerca.

Articolo 5

Il responsabile delle attività di ricerca (tutor) dei titolari degli assegni e programmazione e definizione dei compiti loro assegnati.

Il Senato Accademico individua, su proposta del Consiglio di Dipartimento, per ogni titolare di assegno, un professore di ruolo (tutor) sotto la cui direzione scientifica sono svolte le attività di ricerca previste dal contratto.

Articolo 6

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare anche con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.



L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere incarichi di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto emanato con D.R. prot. n. 57577 dell'11.12.1998 previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, a condizione che l'attività:

1. sia occasionale e di breve durata;
2. non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
3. non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso pubbliche amministrazioni può essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e puerperio e per assenze per malattia superiori a 30 gg. in un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Articolo 7

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Articolo 8

Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato, per ciascuna Università, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. 11 luglio 1982. nr. 380, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.



C A P O II

- Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni -

Articolo 9

Programmazione e ripartizione

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, ogni anno i Dipartimenti formulano le richieste sulle quali saranno acquisiti gli orientamenti delle Facoltà interessate. Il Senato Accademico, previa un'organica attività istruttoria:

- determina il numero, la durata, il regime d'impegno e l'importo degli assegni, tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio;
- attribuisce gli assegni sia alle aree scientifico-disciplinari, tenuto conto della programmazione pluriennale dei docenti e dei ricercatori in ruolo per i vari settori scientifico-disciplinari e delle esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse e rilevanza per l'Ateneo, sia ai settori riconosciuti di importanza strategica per l'attuazione dei piani triennali di sviluppo e per la realizzazione degli obiettivi concordati in base a rapporti convenzionali con enti sovventori;
- individua i Dipartimenti presso i quali i titolari di assegni dovranno svolgere la loro attività di ricerca, tenuto conto anche delle capacità ricettive delle strutture e della loro dotazione di attrezzature;
- designa, per ogni assegno, su proposta del Dipartimento interessato, un professore di ruolo come responsabile scientifico delle attività di ricerca previste dal contratto (tutor) , sotto la cui direzione il titolare di assegno dovrà svolgere la sua attività.

Articolo 10

Finanziamento

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento diretto degli assegni.

Ulteriori assegni di ricerca possono essere finanziati su fondi esterni acquisiti al bilancio universitario. Tali assegni vengono attribuiti alle aree e ai settori disciplinari indicati nell'atto di acquisizione dei fondi esterni e per la realizzazione delle attività di ricerca che costituiscano il presupposto della loro acquisizione.

C A P O III

- Selezioni pubbliche -

Articolo 11

Richiesta di attivazione delle selezioni

Dopo la comunicazione dell'attribuzione da parte degli organi accademici competenti per l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per il conferimento degli assegni, il Consiglio di Dipartimento, nel quale il titolare di assegni deve svolgere l'attività di ricerca, deve indicare:

- gli obiettivi generali di un programma di ricerca coerente con le motivazioni per le quali è stato assegnato il singolo assegno. Nelle linee dovranno essere altresì indicati i mezzi e le risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione dal Dipartimento e gli eventuali fondi, finalizzati per i periodi di soggiorno all'estero, da imputare sul Bilancio del Dipartimento;
- il programma del colloquio e le materie sulle quali dovranno vertere i titoli dei candidati;



- le Università e le istituzioni scientifiche presso le quali desidera sia data pubblicità alla selezione.

Articolo 12

Requisiti

Oltre ai requisiti indicati nel precedente art. 1, comma 2, è richiesta l'età non superiore ai 40 anni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 13

Valutazione

I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato:

a) 60 punti per i titoli così ripartiti:

- 10 punti per il dottorato di ricerca;
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 25 punti per pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica;
- fino a 10 punti per diplomi di specializzazione; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;

b) 40 punti per il colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 14

Colloquio e graduatoria di merito

La commissione alla prima riunione, stabilisce esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono estratti a sorte da ciascun candidato.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, sarà affisso nella sede degli esami.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

Articolo 15

Selezione

Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 40 a disposizione per il colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 18, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato.



Gli assegni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. L'inizio dell'attività di ricerca deve essere comunicata al Rettore dal Direttore di Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria attività.
Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato in rate mensili di uguale ammontare.

Articolo 16

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta da 3 professori o ricercatori, è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico."

Articolo 17

Pubblicità

Del bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università di Bergamo e all'Albo del Dipartimento interessato nonché mediante invio del bando stesso, alle Università italiane e Istituzioni Scientifiche indicate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 11. Su richiesta del Direttore di Dipartimento, un avviso di emanazione del bando potrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando sarà liberamente accessibile via INTERNET presso il WEB Server dell'Università di Bergamo all'indirizzo <http://www.unibg.it>.

Articolo 18

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università di Bergamo e dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Ufficio del Personale, Via S.Alessandro, 47 - Bergamo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del bando di selezione all'Albo Ufficiale dell'Università di Bergamo, ovvero, in caso di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso nella G.U..

Le domande dovranno contenere i seguenti dati:

- a) possesso della laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
- b) possesso del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) un elenco dei titoli, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero; tesi di laurea; ecc.) che il candidato richiede siano valutati ai fini del concorso. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande;
- d) curriculum della propria attività scientifica e professionale.

Articolo 19

Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati eventuali differimenti della data di inizio.

Articolo 20

Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione

Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UFFICIO AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.